

## Leggi e Regolamenti

---

### Sintesi dell'attuale regolamentazione sul volo VDS

**Obbligo del casco.** Durante il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.

- **Caratteristiche dei velivoli.** Pesì massimi al decollo (comprensivi di strumenti, cinture e paracadute):  
Monoposto a motore Kg. 300 (350 per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 Km/h.  
Biposto a motore Kg. 450 (500 per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 Km/h.
  - **Biposto.** È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di apposito esame.
  - **Uso delle aree per decollo ed atterraggio.** Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili, occorre apposita autorizzazione.
  - **Limiti alle operazioni di volo.** Si può volare su tutto il territorio dello Stato (*il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998*).
  - **Identificazione degli apparecchi.** Per poter volare i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, in colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo. Modifiche alla struttura od ai colori, nonché passaggi di proprietà devono essere comunicati all'AeCI.
  - **Norme di circolazione.** Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa); distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ : 5 Km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 Km.
  - **Attestato di idoneità.** Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite mediche specifiche.
  - **Assicurazione.** I velivoli devono essere coperti da assicurazione r.c.; massimali non inferiori a 1 Miliardo per sinistro, 1 Miliardo per persona, 1 Miliardo per animali o cosa.
-

## Indice delle leggi sul volo VDS e sulle Aviosuperfici

- [Legge 25 marzo 1985, n.106](#) - Disciplina del volo da diporto o sportivo. È la Legge "pilastro" del settore.
  - [D.P.R. 4 agosto 1988, n 404.](#) - Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
  - [Regolamento Tecnico/operativo Per il Volo Sportivo da Diporto a Motore](#) emanato dall'AeCI il 07/04/2006
  - [Attività preparatoria per il conseguimento dell'attestato di idoneità](#) al volo e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore.
  - [Decreto 19 novembre 1991.](#) Modificazione ed integrazione all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
  - [D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.](#) Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
  - [Standardizzazione delle procedure di esame](#) per il conseguimento dell'attestato di pilota vds.
  - [Circolare 120 bis/95 del 29 Aprile 1996.](#) Integrazione della procedura per l'identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (V.D.S.)
- 
- [Legge 2 aprile 1968, n. 518.](#) Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio
  - [D.M. 27 dicembre 1971.](#) Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518 , concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio .